

Sentenze e pareri



a cura di Domenico D'Addario

Industria e commercio - Prodotti alimentari - Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Organi di verifica - Potere di accertamento ministeriale - Art. 9 e 10 D.Lvo n.297 del 2004 - Vigilanza regionale e provinciale - Sussiste.

Gli artt. 9 e 10 D.Lvo 19 novembre 2004, n.297, che riservano al Ministero l'accertamento delle violazioni da parte degli organi deputati a controllare la retta attuazione delle norme sulla denominazione di origine protetta (dop) e sull'indicazione geografica protetta (igp) di prodotti agricoli e alimentari, si limita ad attribuire allo Stato (oltre l'applicazione delle sanzioni) soltanto l'esito finale dell'attività di vigilanza: cioè semplicemente il potere di qualificare come illegittimi i comportamenti accertati, ma non esclude la concorrenza regionale e provinciale nell'attività di vigilanza, tanto più che la normativa legislativa e regolamentare statale (art. 14 L. 21 dicembre 1999, n.526 e D. M. 27 agosto 2004) prevede che, se il Ministero è organo di vertice dell'azione di vigilanza sugli organi di controllo privati autorizzati alle verifiche dop e igp, l'attività è dichiaratamente espletabile anche da Regioni e province autonome.

Corte costituzionale, 17 marzo 2006 n.106.

Massimario di Giurisdizione amministrativa n.2-3 p.61/III.

Autorizzazione amministrativa - Alimenti e bevande - Circolo privato - Revoca - Per somministrazione occasionale a soggetti invitati dai soci - Illegittimità.

Autorizzazione amministrativa - Alimenti e bevande - circolo privato - Quando coincide col pubblico esercizio.

Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto ai soci di un circolo privato, ancorché esteso a non soci occasionalmente presentati dai soci e dagli stessi accompagnati, non configura, di per sé, gli estremi di una somministrazione al pubblico, che possa legittimamente dar luogo a un provvedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione comunale alla somministrazione di bevande. Un circolo privato va considerato pubblico esercizio quando l'accesso è consentito a una indistinta generalità di persone, le quali possono fruire dei servizi previsti in seguito ad ammissione, che può avvenire a richiesta e dietro pagamento di un canone annuo d'importo minimo.

TAR. Lazio - Roma, Sez. II ter, 7 aprile 2006, n.2487

Massimario di Giurisdizione amministrativa, n. 4 p. 320/II.

Inquinamento - Inquinamento idrico - Scarichi - Liquami da azienda di allevamento - mancanza di autorizzazione - Reato ex art.59 D.Lvo n.152 1999 - Configurabilità.

Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda d'allevamento (normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola), ancorché sia effettuato in vasche impermeabilizzate, configura il reato previsto e punito dall'art. 59 D. Lvo 11 maggio 1999 n.152, poiché i reflui provenienti da un'azienda d'allevamento zootecnico vanno classificati come "acque reflue industriali", con la conseguenza che, alla richiesta d'utilizzazione agronomica dell'allevamento si accompagna l'obbligo penalmente sanzionato, di munirsi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'installazione produttiva dell'allevamento.

Cass. Pen., Sez. III, 26 marzo 2006 n.10628

Massimario di giurisdizione amministrativa n.2-3 p.91/III.

Edilizia - Concessione di costruzione - Regione Marche - Zone agricole - Insediamenti consentiti - Canile - È compreso.

Animali - canili - regione Marche - Limite alla capacità - Art. 3 Regolamento n.2 del 2001 - Portata ed effetti.

Pur se vero che la legge Reg. Marche 8 marzo 1990, n. 13 consente nelle zone

agricole solo costruzioni strettamente necessarie per l'esercizio dell'attività agricola, è anche vero che la detta normativa non può essere interpretata in modo eccessivamente restrittivo, tale da far dubitare della sua legittimità costituzionale; pertanto, tenuto conto che la legge regionale consente la costruzione di nuovi edifici destinati ad allevamenti zootecnici, è illogico escludere la costruzione di un "canile", che è pur sempre un ricovero di animali, il quale sostanzialmente non differisce da un edificio destinato ad allevare altre specie di animali.

La prescrizione prevista dall'art. 3 Reg. regiona Marche 13 novembre 2001 n.2 che individua la capacità massima dei canili in 400 capi, costituisce il limite massimo di un canile realizzabile in una stessa zona territoriale, ma solo un vincolo che tende a salvare l'aspetto funzionale e sanitario; pertanto è legittima l'autorizzazione comunale all'apertura di due canili limitrofi, ognuno dei quali rispettoso dei vincoli numerici imposti dalla normativa regionale, all'interno della stessa struttura.

TAR Marche, Sez. I, 7 aprile 2006 n.140.

Massimario di Giurisdizione amministrativa n. 4 p. 311/II.

1 - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione - Attività - Associazioni di categoria - Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica - Azione di accertamento indennità a favore di singoli iscritti - Inammissibilità - fattispecie.
2 - Sanitario - Sanitario U.S.L. - Veterinario - Trattamento economico - Indennità strutture specialistiche - Mancata estensione - Impugnazione -

termine breve ex art. 21 L. n.1034 del 1971 - Applicabilità - Azione di accertamento - Inammissibilità.

1 - Il Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica non è legittimato a proporre azione di accertamento avente per oggetto il diritto di alcuni iscritti alla corresponsione delle somme per indennità per strutture specialistiche previste dal D.P.R. 25 giugno 1983 n. 348 in misura analoga a quella riconosciuta ai medici.

La mancata corresponsione ai veterinari dipendenti di Unità sanitaria locale delle somme per l'indennità per strutture specialistiche prevista dal D.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, in misura analoga a quella riconosciuta ai medici, in quanto atto di inquadramento economico di natura autoritativa, va impugnato nei brevi termini decadenziali previsti dall'art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, con la conseguenza che è inammissibile all'uopo l'azione di accertamento relativa alla spettanza del detto emolumento.

2 - Conferma:

Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2006 n.4965;

Consiglio di Stato, Sez. V, 20 settembre 2005 n.4620;

Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 dicembre 1994 n.1035;

Tar Milano, Sez. II, 22 aprile 2005 n. 809;

Tar Lazio, Sez. I 18 settembre 1985 n. 1008.

Massimario di Giurisdizione amministrativa n. 5 p.482/II

Le massime sono tratte dalla
 Rassegna mensile Giurisdizione Amministrativa
 per gentile concessione della Soc. Edizioni Libra.
www.sentenzeitalia.it

Elezioni Enpav

Il 25 novembre u.s. sono stati rinnovati gli organi di Amministrazione dell'Enpav. Sono risultati eletti:

PRESIDENTE On.le Dott. Gianni Mancuso

VICE-PRESIDENTE Dott. Tullio Scotti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Dott. Alessandro Lombardi (rappr. dei pensionati)
- Dott. Giovanni Cottiglioni
- Dott. Oscar Gandola
- Dott. Gianfranco Gili
- Dott. Francesco Sardu
- Dott. Alberto Schianchi

COLLEGIO SINDACALE

- Dott. Pino Gualtieri (Sindaco effettivo rappr. iscritti)
- Dott. Ruggero Benassi (Sindaco effettivo rappr. pensionati)
- Dott.ssa Donatella Beer (Sindaco supplente rappr. iscritti)
- Dott. Rodolfo Graziani (Sindaco supplente rappr. pensionati)